

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../282135/2007

OGGETTO: COMUNE DI ANGROGNA - PROGETTO PRELIMINARE NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale, adottato dal Comune di Angrogna, con deliberazione del C.C. n. 6 del 08/01/2007 (*prat. n.002/2007*), trasmesso alla Provincia in data 10/01/2007 per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 6 del 08/01/2007 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti previsioni:

- *"recuperare e mantenere il patrimonio edilizio esistente, specie se di valore storico-ambientale-documentario;*
- *ricompattare "il costruito": le nuove edificazioni sono previste solo in zone atte a ricollegare un tessuto reso disorganico;*
- *una politica di sviluppo economico legata al turismo ed attenta alle nuove tendenze e tecnologie (uso del legno come materiale ecologico di risparmio energetico);*
- *una politica di qualificazione sociale sia rivolta ai servizi che alla riqualificazione del costruito;*
- *una politica di contenimento dell'uso insediativi del suolo agricolo;*
- *una politica di tutela ambientale e paesaggistica."*

(Cfr. punto A, Capitolo 2, Relazione tecnico-illustrativa)

informati i Servizi e le Aree interessate;

visto il parere del Servizio Difesa del Suolo del 12/02/2007

visti:

- il 6° comma dell'art. 15 L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, il quale consente alle

- Province la facoltà di formulare osservazioni sui Piani regolatori e loro Varianti;
- gli artt. 19 e 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
 - la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali, e loro varianti;
 - il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, (ai sensi del comma 6 dell'art. 15 L.R. n. 56/77 e s.m.i.), in merito al Progetto Preliminare del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale, adottato dal Comune di Angrogna con deliberazione C.C. n. 6 del 08/01/2007, le seguenti osservazioni:
 - a) in riferimento al capitolo 2 della *Relazione Tecnico Illustrativa* si evidenzia:
 - l'analisi sul dimensionamento e verifica del Piano, al punto G "*La capacità insediativa residenziale teorica*", presenta alcune incongruenze contabili; in particolare, la nuova capacità insediativa, depurata dei bisogni pregressi e delle presenze fluttuanti, determina un aumento degli abitanti superiore quanto indicato nella medesima *Relazione*. Si suggerisce di verificare le reali previsioni d'incremento degli abitanti e conseguentemente aggiornare la tabella delle aree a Servizio della residenza;
 - quanto citato al punto E "*Le zone di espansione previste, sia residenziali che commerciali artigianali.....*" non sono confermate dalle Tavole del Piano che non distinguono le future aree di espansione da quelle attuali;
 - b) la Normativa Regionale di riferimento sull'attività commerciale è stata oggetto di un aggiornamento con la D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006, pubblicata sul B.U.R. n. 13 del 30/03/2006, ad oggetto: "*Modifiche ed integrazioni all'allegato A della Deliberazione del Consiglio regionale n. 563-13414 del 29/10/1999 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), come modificato dall'allegato A alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 347-42514 del 23 dicembre 2003*". A riguardo si rammenta che l'art. 29, comma 1 "*Approvazione degli strumenti urbanistici e degli atti presupposti e complementari*" del suddetto provvedimento, stabilisce "*..... il termine di centottanta giorni (dal 30/03/2006) entro il quale i Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi alle disposizioni delle presenti norme.*" e al comma 2 "*In caso di inerziasi applicano le norme di cui all'art. 30.*".

Si suggerisce, alla luce di quanto sopra riportato, di rivedere le proposte di sviluppo commerciale sulla base della vigente Normativa, rammentando la comunicazione della Regione Piemonte "*Settore Programmazione e interventi dei Settori Commerciali*" prot. n. 5439/17.1 del 08/05/2006 nella quale è citato: "*....le varianti agli strumenti urbanistici....., contenenti previsioni in materia commerciale riferitesi alla previgente normativa in materia, non potranno essere ritenuti conformi e conseguentemente non potranno sugli stessi essere emessi pronunciamenti positivi*";

- c) considerato le particolari problematiche idrogeologiche e la Classe II[^] sul rischio sismico, sarebbe opportuno indicare in ciascuna delle Tabelle allegate alle Norme Tecniche di Attuazione, l' idoneità all' utilizzazione urbanistica individuata dalla Carta di sintesi e le relative prescrizioni di carattere idrogeologico, come previsto dall' art. 12.1 della Nota Tecnica Esplicativa (N.T.E.) alla Circolare del Presidente Giunta Regionale (P.G.R.) n. 7/LAP del 08/05/1996;
- d) a titolo di apporto collaborativo si suggerisce di valutare quanto riportato nell' art. 36 delle Norme Tecniche di Attuazione, in particolare, concedere ai produttori e distributori di Servizi generali (energia elettrica, gas metano ecc..) l' insediamento in qualsiasi area del territorio comunale, pare non più coerente con le liberalizzazioni oggi presenti; si rammenta, infatti, che i produttori e distributori sopraccitati sono Società private, da considerarsi ai fini urbanistici delle attività economiche alle quali applicare le norme previste dalla L.R. 56/77 e s.m.i.;
- e) per quanto attiene il rischio idrogeologico, sulla base della documentazione trasmessa, si evidenzia che:
- dal confronto tra la carta Geomorfologia e dei Dissesti e la Banca Dati della Provincia si evidenzia quanto segue:
 - lungo il versante sinistro dell' impluvio, coinvolto dal fenomeno franoso siglato 17-FQ10, sono presenti altri fenomeni franosi non segnalati nella Carta del Piano ma riportati nel progetto IFFI e rimarcati dall' analisi fotointerpretativa;
 - la presenza di evidenze morfologiche di movimento immediatamente a nord del fenomeno franoso classificato 22-FQ10 propendono per una delimitazione più estesa verso nord come segnalato dall' IFFI;
 - ad est del fenomeno franoso 23-FA1 è presente un ampio accumulo detritico di probabile origine gravitativa non segnalato nella Tavola del Piano ma presente nel progetto IFFI e avvalorato dall' analisi fotointerpretativa;
 - la presenza di evidenze morfologiche ascrivibili a deformazioni gravitative profonde di versante (DGPV) nell' intorno del fenomeno franoso 18-FA1 consentono di propendere per l' interpretazione dell' IFFI che comprende il fenomeno franoso nelle DGPV;
 - la presenza di evidenze di frane localizzate tra i fenomeni classificati 13-FQ10 e 14-FQ10 convalida la cartografia adottata dall' IFFI che prevede un terzo fenomeno compreso tra i citati;
 - la presenza di evidenze morfologiche ascrivibili a DGPV nell' intorno del fenomeno franoso classificato 1-FA10, avvalorata l' indicazione dell' IFFI che riconosce in quel settore di versante un' ampia DGPV. L' analisi fotointerpretativa suggerisce di rivedere più approfonditamente tutto il settore per la presenza di alcuni sdoppiamenti di cresta, gradini morfologici ed altre evidenze non segnalate in carta;

- relativamente alle schede di rilevamento frane si suggerisce una revisione dell'allegato perché in alcuni casi manca la definizione della tipologia di frana schedata;
- il confronto tra la carta geomorfologia e dei dissesti e la carta geolitologico-strutturale evidenzia delle incoerenze, ad esempio: nella prima è riportato un accumulo gravitativo in corrispondenza del fenomeno franoso 11-FA1 non presente nella carta geolitologico-strutturale;
- accostando la carta dei dissesti, la Banca Dati della Provincia e l'analisi fotointerpretativa si evidenzia la necessità di verificare:
 - la presenza di conoide allo sbocco dell'affluente in sinistra idrografica del T. Angrogna a quota 580 m circa s.l.m.;
 - la medio-moderata pericolosità dei conoidi laddove storicamente interessati da esondazioni e/o caratterizzati da canali poco incisi e/o da punti possibili disalveamento;
- rapportando i dati di tipo geologico disponibili nella Banca Dati della Provincia e l'analisi della Carta di Sintesi si evidenzia:
 - la necessità di approfondire l'indagine in Località Pons al fine di limitare l'area in classe con rischio idrogeologico II, relativamente al suo estremo settentrionale, in modo da escludere la fascia a monte dell'ultima confluenza tra i rii minori ivi presenti;
 - in corrispondenza di Località Mantello (Martel?) la segnalazione di una frana, a valle di una strada comunale, suggerisce di verificare l'esatta ubicazione affinché non rientri in Classe II;
 - le segnalazioni di una frana che ha investito la Strada Provinciale n. 163, nei pressi di quota 643,7 m s.l.m. tra le località Raggio e San Lorenzo, rende opportuno porre in Classe II tutta la fascia di versante immediatamente sovrastante e sottostante la S.P. n. 163;
 - considerato la presenza in località Prassuit di un colamento rapido segnalato da IFFI si suggerisce di approfondire l'indagine per verificare se sia opportuno includere anche tale località in Classe III;
 - le numerose segnalazioni di franamento e di danneggiamento della sede stradale comunale Angrona-Serre (Serre, Oddino, Bertotti ecc....) riscontrate in Banca Dati suggerirebbe l'opportunità di porre in Classe III le frazioni e i terreni a monte e a valle della strada comunale;
 - in ragione di possibili esondazioni in sponda destra del Rio in Località Ceresarea si suggerisce di verificare su una base di un'analisi idraulica l'opportunità di confermare in Classe II l'area ad est della Località;
 - si suggerisce di verificare in base alla Norme antisismiche la scelta di confermare in Classe II l'area di Località Lausas visto la sua posizione sulla sommità di una stretta dorsale rocciosa;
 - sarebbe opportuno verificare la presenza di una nicchia di distacco di frana lungo il limite orientale dell'area posta in Classe II nella Località Barfe de Mount e in corrispondenza del limite nord-orientale dell'area in Classe II a quota 1.100 m s.l.m., ubicata ad ovest di località Arvura;

- in considerazione della segnalazione di una frana in corrispondenza di una strada secondaria in Località Chio del Lanto si consiglia di ridurre a sud l'area in Classe II interessata dalla frana;
 - l'opportunità di porre in Classe III la frazione Buonanotte e i terreni a monte e a valle della strada comunale che l'attraversa, visto la segnalazione di franamento e di danneggiamento della sede stradale riscontrata in Banca Dati;
 - come previsto nella Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. n. 7/LAP del 08/05/1996 non sembra giustificata la Classe III indifferenziata per le aree in frana considerando la Classe IIIa2 dedicata specificatamente a queste aree prevista nella Carta di Sintesi; pertanto si suggerisce di riclassificare le aree 3-FQ10, 20FQ10 e 21-FQ10;
 - acclarato che le aree classificate in frana presentano degli elementi di incertezza nella loro delimitazione, si ritiene opportuno che tra i limiti di tale aree e gli ambiti in Classe II venga prevista "a cuscinetto" una fascia in Classe III. In tal senso si consiglia di apportare leggere modifiche alla classificazione delle aree contermini alle frane: 13-FQ10, 9-FQ8, 20-FQ10, 21-FQ10, 24-FA10 e 26-FA3;
 - l'uso della Classe III indifferenziata nel settore occidentale del territorio comunale, andrebbe rivalutata soprattutto nel caso di:
 - assoluta mancanza di strutture isolate e contemporanea presenza di aree soggette a distacco ed allo scorrimento di masse nevose;
 - in mancanza di strutture isolate e contemporanea presenza di versanti ad acclività superiore ai 27° si ritiene più consona la Classe IIIa1;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità al nuovo Piano Regolatore Generale Comunale in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento;
3. **di trasmettere** al Comune di Angrogna ed alla Regione Piemonte la presente determina per i successivi provvedimenti di competenza;

Torino,.....